

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 255, recante modificazioni alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della Scuola di guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 255, recante modificazioni alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della Scuola di guerra. (*Stampato* n. 18-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 255, recante modificazioni alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della scuola di guerra ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, concernente l'emissione di un prestito redimibile per sostituire le rendite del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, concernente l'emissione di un prestito redimibile per sostituire le rendite del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento. (*Stampato* n. 58-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Bianchini.

Ne ha facoltà.

BIANCHINI. *Relatore*. Onorevoli Camerati, il disegno di legge presentato per l'approvazione alla Camera concerne la conversione in legge del Regio decreto-legge 3 feb-

braio 1934 relativo alla emissione di un prestito redimibile al 3.50 per cento, per sostituire le rendite del consolidato 5 per cento e del littorio 5 per cento.

La Giunta del bilancio richiama l'attenzione degli onorevoli Camerati sul provvedimento, la cui importanza fu giustamente rilevata non solo in Italia, ma anche all'estero.

La grande operazione, effettuata dal Governo Fascista, merita veramente di essere segnalata non solo per la imponenza della massa soggetta alla conversione, ma altresì per i principi che l'hanno ispirata, le modalità con cui è stata eseguita, ed il successo plebiscitario.

Sicchè essa è veramente destinata a rimanere scolpita nella storia finanziaria per i suoi caratteri particolari, anche avuto riguardo alle condizioni dell'ambiente economico e alla fase della congiuntura nella quale venne compiuta.

L'operazione ha una sua particolare importanza considerata nell'aspetto tecnico, e il modo regolare e rapido col quale si è svolta attesta quella piena efficienza degli organi dell'Amministrazione che l'hanno predisposta e diretta e degli organismi di credito che concorsero alla sua attuazione.

Caddero nella conversione 33 miliardi e 19 milioni di consolidato; 6 milioni e 550 mila lire rappresentanti polizze di combattenti; 28 miliardi e 367 milioni di littorio: in totale 61 miliardi 392 milioni, dei quali 44 miliardi 215 milioni di titoli al portatore, e 17 miliardi 177 milioni di certificati nominativi.

Ossia, per dare con elementi materiali una idea concreta della significazione di queste cifre, conviene tener presente che si dovranno sostituire, con titoli nuovi, circa 13 milioni di titoli del vecchio consolidato. Calcolando che 40 titoli pesano circa un chilogramma, si tratta in sostanza di predisporre e distribuire ai portatori sparsi nel Regno, nelle colonie, ed all'estero, eseguendo la delicata operazione con le indispensabili cautele e controlli, circa 335 tonnellate di carte valori, e di ritirare dai medesimi portatori altrettanti titoli vecchi, provvedendo, sempre con opportuni controlli, alla loro distruzione.

Contemporaneamente devesi provvedere alla preparazione ed alla emissione di circa 450.000 certificati riguardanti le rendite nominative. E tutto questo nel volgere di pochi mesi, giacchè — come è risaputo — con la circolare ministeriale del 28 marzo 1934 venne disposto che il cambio dei titoli debba aver luogo tempestivamente, affinché i pagamenti degli interessi che matureranno al 31 dicem-